

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6424 del 10/11/2025
Oggetto	Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l., San Marino. Autorizzazione alla notifica generale SM1174 per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6681 del 10/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157, Art.85, c.2: applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n.1013/2006, Art.9, c.2. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l., San Marino. Autorizzazione alla notifica generale SM1174 per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti EER 17.05.04 destinati all'impianto Rovereta S.r.l., Coriano (RN).

Notifica	SM1174
Notificatore	IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l. - Via Fondo Ausa n.16, San Marino
Produttore	ROSSI SERVICE S.r.l. - Via Rivo Fontanelle n.122, San Marino
Destinatario/Impianto	ROVERETA S.r.l. - Via Rovereta n.32, Coriano (RN)
Operazione di trattamento	D9 - Trattamento fisico chimico
Allegati al presente atto	Documento di Notifica; Documento di Movimento; Trasportatore (Allegato 1); Itinerari (Allegato 2).

Approvazione della Notifica SM1174

I. Decisione

1. **La Notifica SM1174** per il trasporto dei rifiuti:

Codice EER	17.05.04 - Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.0.503
Codice Basilea	/
Numero di spedizioni previste	5
Quantità totale	50 Tonnellate
Stato fisico	Solido
Tipo di imballaggio	Alla rinfusa (in container)

destinati all'impianto della società ROVERETA S.r.l. - Via Rovereta n.32, Coriano (RN), **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006.**

- La presente Decisione è **valida** dalla data della presente decisione **fino al 26.10.2026** in combinazione con la Decisione dell'Autorità competente di spedizione (Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio - Sezione Ambiente, Via Tre Settembre n.99 - San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto.
- Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione.
- I documenti allegati sono parte integrante della Decisione.
- La presente Decisione non è trasferibile.
- Ai sensi del D.M. n.370/1998 l'importo complessivo della garanzia finanziaria (G), prestabile anche in tranche successive in base all'Art. 6, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006, deve risultare almeno pari a:
T= 300 x 50 tonnellate x 29,2 Km (itinerario più lungo)
S = 2.000.000 x 50 tonnellate

$$G = (T + S)/1936,27.$$

In base al computo della garanzia (proposta dal Notificatore per un importo pari a € 52.226,31) non si ritiene necessaria una garanzia supplementare ai sensi dell'Art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006.

7. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito all'Art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006, e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.
8. L'accettazione della garanzia finanziaria da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, ai fini della comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006, sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. I rifiuti EER 17.05.04 originati dalla bonifica del distributore di carburanti ROSSI SERVICE S.r.l., Via Rivo Fontanelle n.122, San Marino, saranno destinati all'impianto ROVERETA S.r.l., Via Rovereta n.32, Coriano (RN) e saranno sottoposti ad operazione di smaltimento D9.
2. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione.
3. Sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM1174, ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto, potrà essere utilizzato esclusivamente il Trasportatore riportato in Allegato 1 al presente atto.
4. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal Documento di Movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità competenti, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
5. La scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino).
6. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006.
7. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di: rispettare l'ordine numerico progressivo; indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore); non considerare come lavorativo il sabato; comunicare un nuovo preavviso con almeno 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
8. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del Documento di Notifica SM1174 e dei relativi documenti di movimento.
9. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto e per quanto previsto dalla normativa ADR per il trasporto di merci pericolose su strada.
10. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.
11. In base a quanto riportato nella documentazione annessa al dossier di notifica, l'itinerario Principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a Km 16,4 ed è inoltre previsto un percorso Alternativo su strada di lunghezza pari a Km 29,2 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio

della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati.

12. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi.
13. Ai sensi dell'Art.16, par.1, lettera d) del Reg. (CE) n.1013/2006, l'impianto di destinazione (ROVERETA S.r.l. - Via Rovereta n.32, Coriano) deve inviare conferma scritta entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dei rifiuti, con allegata la registrazione della pesata.
14. Quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento, e non oltre un anno civile o un termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'Art.9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006, l'impianto di destinazione ROVERETA S.r.l. certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti.
15. La presente Decisione è trasmessa all'impianto di destinazione (Rovereta S.r.l.) anche ai fini degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 "Piano Nazionale delle Ispezioni", con particolare riguardo all'inserimento dati nel sistema informativo ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e avvenuto smaltimento, nei tempi e modi ivi previsti.

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata,
 - o le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate,
 - o i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione,
 - o i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
2. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/2008, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006.
3. Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006, se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario principale, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
4. Ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate, nonché il Destinataro, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore: in tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
5. In base al Contratto di cui all'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, comma 2 del medesimo regolamento; il Destinataro ha l'obbligo di recuperare i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, comma 3.
6. Qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti, rendendo impossibile portare a termine il loro smaltimento come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22, c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e relative tempistiche.
7. La Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni, licenze ecc. in materia di trasporto di beni, mezzi e personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio quelle relative alla circolazione nazionale, internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti le coperture assicurative e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione).
8. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze.
9. La garanzia finanziaria è ritenuta valida fino all'avvenuto svincolo ai sensi dell'Art. 6, c.5 del Reg. (CE)

n.1013/2006.

10. La presente autorizzazione alla Notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti e relativi documenti, con timbro firma e data apposti da ARPAE, sono trasmessi al Notificatore e agli altri destinatari interessati nella procedura di notifica.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'Art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006, i documenti relativi alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi dall'UPAV - Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio della Repubblica di San Marino con nota Rep:n. TTR 2025/0455U, acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2025/103074 del 09.06.2025 e successivamente integrata con nota n. PG/2025/103074 del 20.10.2025.

Il Notificatore ha trasmesso in data 20.08.20025 (prot.n. PG/2025/148871) la documentazione integrativa riguardante, tra l'altro, i rapporti analitici refertati in data 22.07.2025.

Dalla valutazione della documentazione acquisita non sono emerse obiezioni, anche in base all'Art. 11 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione ROVERETA S.r.l. - Via Rovereta n.32, Coriano (RN) è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale n.5598 del 02.11.2022 e successive modifiche e integrazioni, finalizzata anche alla gestione (operazione D9) dei rifiuti oggetto della notifica.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti ex Legge 6 Novembre 2012, n.190 e D.P.C.M. 18 Aprile 2013, mediante acquisizione in data 31.10.2025 della Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex Art. 89 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) resa dall'Amministratore Unico della società ROVERETA S.r.l. (P.I. 03744960406).

È fatta salva la possibilità di revocare il presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti Autorità attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import), attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento effettuato dal Notificatore in data 06.11.2025.

Nella proposta del presente provvedimento, resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'Art. 6-bis, Legge n.241/1990.

Nei confronti della sottoscritta Responsabile delegata del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'Art. 6-bis, Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
la Responsabile delegata
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.